



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa [redacted]	Presidente
Dott.ssa [redacted]	Consigliere
Dott.ssa [redacted]	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1400/2011 R.G. promosso da

[redacted] già [redacted] elettivamente domiciliata presso
lo studio degli avv. [redacted] che la rappresenta e difende come da
procura a margine dell'atto di appello

Appellante

nei confronti di

Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene-
PolieCo rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Marvasi e Irene
Badaracco come da procura a margine della comparsa di costituzione in
appello

Appellato

CONCLUSIONI

l'avvocato dell'appellante così ha concluso:

“previo, ove ritenuto, ordine di esibizione in giudizio (ex art. 210 c.p.c.) al Consorzio Polieco dell'elenco completo delle imprese ad esso iscritte con l'indicazione delle date di iscrizione e di recesso di tutte le imprese:

A -Accertato e, occorrendo, dichiarato l'inadempimento del Consorzio Polieco in rapporto al disposto di cui all'art. 3 e. 8 Statuto (v. doc. 2), viste le disposizioni di cui agli artt. 3 e 41 Cost, agli artt. 1453 e 1460 e.e., nonché tutte le disposizioni citate nell'atto di citazione e negli ulteriori scritti difensivi e quelle, comunque, conferenti, accertare e, ove del caso, dichiarare il diritto della Soc. [redacted] alla restituzione in suo favore, anche a titolo risarcitorio, di un importo pari al 90% dei contributi obbligatori da essa versati al Consorzio Polieco per gli anni 2003 e 2004, anche sulla scorta delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci del Consorzio del 24.6.2004 (doc. 11) e dell'8.2.2005 (doc. 17);

B - conseguentemente, accertato e, occorrendo, dichiarato, che la [redacted] ha versato, per gli anni 2003 e 2004, a titolo di contributi, la complessiva somma di € [redacted] nell'anno 2003 e € [redacted] nell'anno 2004), condannare il Consorzio POLIECO, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Società appellante, della somma complessiva di € [redacted] costituente il 90% di € [redacted], oltre rivalutazione monetaria, ove dovuta, ed interessi, come per legge;

C -in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ex D.M. 55/2014.”

l'avvocato dell'appellato così ha concluso:

"Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

iv) nel merito rigettare le domande proposte dalla [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.

v) Con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi utilizzando come criterio di calcolo le tariffe forensi ".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 58 della legge 69/2009 la presente sentenza è redatta secondo quanto previsto dagli artt. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. e 118 comma 1 disp. att. c.p.c., come modificati rispettivamente dagli artt. 45 comma 17 e 52 comma 5 legge 18.6.2009 n. 69 trattandosi di giudizio pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della citata legge.

[redacted] conveniva davanti al Tribunale di Genova il Consorzio Polieco, consorzio obbligatorio per legge, per sentirlo dichiarare inadempiente al disposto dell'art. 3 comma ottavo dello statuto, viste le disposizioni degli artt. 3 e 41 cost, degli artt. 1453 e 1460 c.c. e viste le delibere dell'assemblea dei soci consorziali del 24/6/2004 e del 8/2/2005 nonché per sentir dichiarare il proprio diritto alla restituzione di un importo pari al 90% dei contributi obbligatori versati per gli anni 2003 e 2004 nonché per sentir conseguentemente condannare il consorzio al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 41.555,31 oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Si costituiva il Consorzio eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito ed instando per il rigetto nel merito delle domande attoree.

Con sentenza n. 3414/2010 il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ha escluso che la presenza di imprese non iscritte al consorzio implichi di per sé inadempimento del consorzio, ha escluso che l'adozione da parte del consorzio del meccanismo di ravvedimento operoso comporti di per sé un'alterazione della concorrenza e del mercato, ha quindi

escluso un vero e proprio obbligo a carico del convenuto di restituzione della differenza tra l'importo del condono e il contributo pieno versato dall'attore e la conseguente legittimità della delibera assembleare che aveva subordinato la restituzione alle effettive risorse finanziarie del consorzio e del piano di investimenti.

Avverso detta sentenza ha proposto appello [redacted] già [redacted] instando per l'accoglimento delle domande proposte in primo grado previa ammissione delle istanze istruttorie.

Si è costituita parte appellata instando per il rigetto dell'appello.

Preliminarmente si osserva che la stessa appellante ha dato atto dell'irrelevanza ai fini della decisione della nuova normativa in materia sulla base della quale ha asserito di aver esercitato il recesso dal consorzio nel 2006 non essendo oggetto della presente causa detto recesso e dovendosi esaminare il diritto o meno alla restituzione dei contributi versati dall'appellata negli anni 2003 e 2004.

Ancora si osserva in via preliminare che l'appellante si è limitata a richiamare genericamente le difese e argomentazioni difensive sviluppate in primo grado e non ha contestato in modo specifico, come era suo onere ex art. 342 c.p.c., la statuizione del primo giudice che ha affermato che deve escludersi che la presenza di imprese non iscritte al consorzio comporti di per sé l'inadempimento del Consorzio agli obblighi assunti non rinvenendosi obblighi assunti in tal senso a carico dell'odierno appellato.

Con la conseguenza che deve ritenersi passata in giudicato la statuizione del Tribunale che ha respinto la domanda attorea diretta all'accertamento dell'inadempimento del Consorzio a fronte dell'asserita sussistenza di un gran numero di imprese non iscritte al consorzio.

L'appellante ha infatti contestato la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso che il ravvedimento operoso – in base al quale le imprese non in regola potevano sanare irregolarità ovvero sia la mancata iscrizione o morosità

nei pagamenti effettuando il pagamento di una somma pari al 10% dei contributi dovuti per i periodi per il quale era ammesso il ravvedimento - non accompagnato dalla previsione di una restituzione alle imprese adempienti di una somma pari al 90% dei contributi regolarmente pagati, costituisca alterazione della concorrenza.

L'appellante contesta la sentenza gravata per non aver considerato che il meccanismo di ravvedimento operoso comportava che le imprese consorziate in base ad esso fossero avvantaggiate rispetto alle imprese già aderenti stante la possibilità di regolarizzare la loro posizione con il versamento di una quota pari al 10% dei contributo effettivamente dovuti in base ai quantitativi di polietilene prodotto o commercializzati alterando così il mercato e la concorrenza anche considerato che gli importi dovuti a titolo di contribuzione devono essere esposti nelle fatture e rilevano ai fini IVA.

L'appellante lamenta altresì che il primo giudice abbia attribuito rilevanza agli interessi e alle motivazioni degli aderenti al condono senza considerare che il meccanismo contestato consentirebbe di aderire al consorzio con effetto retroattivo a condizioni più favorevoli rispetto a quelle praticate per la generalità dei consociati con violazione dell'art. 3 comma ottavo dello Statuto che impone al Consorzio di astenersi da qualsiasi attività o iniziativa suscettibile di impedire o restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale o comunitario con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di gestione dei rifiuti di beni in polietilene regolarmente autorizzate ai sensi del Dlgs 22/97. L'appellante lamenta infine l'irrelevanza del riferimento del primo giudice al considerevole rischio di sanzioni per la mancata adesione al consorzio che dovrebbe scoraggiare la violazione degli obblighi di partecipazione al consorzio in quanto la posizione e gli interessi dei soggetti che hanno aderito a ravvedimento operoso sarebbe irrilevante ai fini della valutazione della condotta del consorzio.

Osserva questa Corte che, a prescindere dal riferimento da parte del primo giudice alle motivazioni che dovrebbero indurre i non iscritti ad aderire al condono, correttamente la sentenza impugnata ha escluso che il meccanismo del cd. ravvedimento operoso abbia determinato un'alterazione della concorrenza e un inadempimento dell'obbligo del Consorzio di cui all'art. 3 comma ottavo dello Statuto sopra richiamato.

Invero, ribadito il passaggio in giudicato della statuizione che ha escluso l'imputabilità al Consorzio della mancata generalizzata iscrizione ad esso di tutti i soggetti a ciò obbligati, il "condono" in questione, da un lato, ha comunque consentito la "regolarizzazione" per periodi pregressi di soggetti che, senza alcuna imputabilità al Consorzio, non avevano provveduto al versamento dei contributi - e quindi ha in ogni caso conseguito il versamento per i periodi pregressi di una quota di contributi seppur inferiore a quella dovuta - dall'altro, favorendo l'iscrizione al Consorzio di soggetti che non avevano assolto l'obbligo dell'iscrizione, ha agevolato per il futuro l'operatività sul mercato di detti soggetti nella stessa posizione di quelli già iscritti evitando, così, il protrarsi, quantomeno nel futuro, di condizioni diverse di operatività sul mercato rispetto alle imprese in precedenza iscritte.

L'appellante lamenta altresì che la sentenza gravata avrebbe non avrebbe colto l'effettivo significato della delibera assembleare del 24/6/2004 in quanto, secondo l'appellante, non si tratterebbe di una delibera dettata da ragioni di equità ma dalla fondamentale esigenza di tutelare la concorrenza e il mercato.

Osserva questa Corte che una volta escluso, per quanto già esposto, che l'adozione del meccanismo del ravvedimento operoso, ove non accompagnato dalla contestuale previsione dell'obbligo del Consorzio di restituzione agli iscritti della quota di contributi versati pari a quella "condonata" agli aderenti a tale ravvedimento, comporti alterazione della concorrenza e del mercato e violazione quindi degli obblighi che lo statuto pone a carico del Consorzio, deve ritenersi del tutto legittima, a prescindere dalle finalità perseguite ed

indicate nelle premesse della delibera dell'assemblea dei consorziati del 24/6/2004, come evidenziato dal primo giudice, la condizione a cui detta delibera ha comunque subordinato la restituzione invocata dall'odierno appellante: "la restituzione resta condizionata quanto a termini e modalità alle effettive risorse finanziarie del Consorzio ed al piano di investimenti per favorire attività di raccolta riciclo e recupero, di modo che non potrà in nessun modo dar luogo a disavanzo nel bilancio".

Poichè non è stata affatto oggetto di impugnazione specifica da parte dell'appellante, come era suo onere, la statuizione della sentenza gravata che ha dichiarato non contestato da parte attrice – odierna appellante – il mancato verificarsi di detta condizione sospensiva e comunque il mancato assolvimento dell'onere, gravante sull'appellante, di fornire la prova di detta mancata verifica, va confermata la sentenza appellata.

L'appello va quindi interamente respinto.

L'appellante in quanto soccombente si condanna alla rifusione in favore del consorzio appellato delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi [redacted] di cui euro [redacted] per la fase di studio, euro [redacted] per la fase introduttiva, euro [redacted] per la fase decisoria, oltre oneri tariffari, fiscali e previdenziali di legge.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respinge l'appello proposto da [redacted] già [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 3414/2010, condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dall'appellato Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene-Polie.Co liquidate in complessivi euro 6.615,00 oltre oneri tariffari, fiscali e previdenziali di legge

Genova 13/1/2016

Il Consigliere est.

Il Presidente